

T.U.L.P.S. e nell'art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110, modificata dalla l. 21 febbraio 1990, n. 36), costituite dagli strumenti comunque diretti ad offendere, per i quali la legge vieta assolutamente il porto (bastoni ferrati, mazze ferrate) e quelli che la legge vieta di portare senza giustificato motivo (mazze, tubi, bastoni con puntale, catene bulloni, sfere metalliche, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere); **c)** infine le *materie assimilate alle armi*, ossia le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti.

Possono considerarsi *materie esplodenti*, e quindi equiparate alle armi, quelle dotate di forza esplosiva (non potranno considerarsi tali i proiettili e le torce di balistite).

Le *sostanze corrosive* sono quelle idonee ad intaccare l'epidermide, le mucose, ecc., distruggendo i tessuti, siano esse liquide (ad es.: acido solforico, vetriolo), solide (ad es.: calce viva) oppure gassose (ad es.: gas nervino).

Quanto al *travisamento*, il legislatore si riferisce a tutte quelle alterazioni dell'aspetto esteriore e delle sembianze del volto che sono idonee a rendere la persona irriconoscibile (ad es.: maschera, parrucca ecc.); si ritiene irrilevante il mezzo attraverso il quale il travisamento è realizzato.

In ordine invece alle *più persone riunite*, è necessaria e sufficiente la simultanea presenza di almeno due persone, ancorché non imputabili e non punibili, nel luogo ed al momento della commissione dell'illecito.

2.5. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto

L'art. 586 c.p. dispone che “*quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate*”.

L'art. 586 c.p. è generalmente considerato una *norma di rafforzamento* e di *chiusura* della normativa posta a tutela della vita e della incolumità individuale, prevedendo casi non rientranti nelle fattispecie speciali, aggravate dall'evento della morte o delle lesioni, o in quella anch'essa speciale dell'omicidio preterintenzionale. Esso trova applicazione nei casi in cui la morte o le lesioni siano conseguenza non voluta di un delitto doloso.

L'art. 586 c.p., ad avviso della dottrina prevalente e di copiosa giurisprudenza, non configura un reato autonomo o circostanziato, ma una ipotesi speciale di *aberratio delicti* biooffensiva, cioè di concorso formale di reati (tra il delitto doloso e il delitto di omicidio o di lesioni colpose), dove l'elemento specializzante è dato dalla natura dell'offesa non voluta e dalla enunciazione di una circostanza aggravante speciale, oltre che dalla non necessaria indagine circa l'errore sui mezzi di esecuzione del reato o altra causa (che invece è richiesta dall'art. 83 c.p.).

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene tutelato** è la vita e l'incolumità individuale.

Il **soggetto attivo** di entrambi i delitti concorrenti è l'autore della condotta delittuosa dolosa, causa della morte o delle lesioni.

La **condotta** incriminata consiste nella commissione di un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso (nell'ipotesi consumata o anche solo tentata), fatta eccezione per le percosse e le lesioni, poiché in questo caso si configura la diversa ipotesi dell'omicidio preterintenzionale. Tipico esempio è quello della donna morta di spavento durante un tentativo di stupro.

La struttura di questa fattispecie delittuosa è simile all'omicidio preterintenzionale: infatti è caratterizzata dalla volontà del soggetto di commettere un reato doloso (escluse le percosse e le lesioni) e dalla causazione di un evento costituito dalla morte o dalle lesioni, entrambe non volute dall'agente.

Tuttavia, il delitto previsto dall'art. 586 c.p. si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività del colpevole è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni; nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni.

L'**evento** consiste nella morte o nella lesione di un essere umano, morte o lesione determinate dalla esecuzione di un delitto doloso diverso dalle lesioni o dalle percosse. Tra la condotta che costituisce già di per sé reato doloso e l'evento morte o lesioni ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità.

Riguardo al **soggetto passivo** del reato, la dottrina è divisa tra coloro i quali sostengono che esso può non coincidere con il soggetto passivo del delitto doloso presupposto (come, ad esempio, la morte o la lesione del genitore per infarto, di fronte alla violenza del figlio) e coloro che invece escludono detta possibilità.

L'accertamento dell'**elemento soggettivo** nel delitto doloso (voluto), non pone problemi; interrogativi sono sorti invece in merito all'imputazione dell'evento non voluto (morte o lesioni personali).

L'orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza e in dottrina è quello che vede una imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa in concreto, sussistente quando venga accertata la violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma incriminatrice) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. Pertanto, la responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto.

La **consumazione** del reato in esame si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte o le lesioni della vittima.

Il **tentativo** non è configurabile essendo una fattispecie ove l'evento più grave è involontario.

2.6. Omicidio colposo

L'**art. 589 c.p.** dispone che “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*”

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

A) Elementi costitutivi del reato. Per quanto attiene il soggetto attivo, il soggetto passivo, la condotta (diretta a cagionare la morte di uomo), il bene giuridico tutelato, l'evento, l'offesa e la consumazione, si rinvia a quanto già esposto sull'omicidio doloso (v. *supra*, Par. 2); quanto all'elemento soggettivo, si rimanda alla trattazione contenuta nella Parte generale, anche per quanto attiene, nello specifico, alla *colpa professionale*.

L'ultimo comma dell'articolo *de quo* fa riferimento ai casi in cui la condotta incriminata abbia provocato la morte di una o più persone oppure congiuntamente la morte di una o più persone e le lesioni personali di una o più persone. Si tratta di una ipotesi di concorso formale di reati, per il quale si applicherà la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, con il limite degli anni quindici.

Nell'omicidio colposo il **tentativo** non è ammissibile, data l'incompatibilità fra delitto tentato e delitto colposo.

B) Circostanze aggravanti. L'art. 589, co. 2, c.p., dopo la riforma operata dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto il reato di omicidio stradale (v. *infra*), prevede un'aggravante ad effetto speciale per le ipotesi in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2.7. Omicidio stradale

L'**art. 589-bis c.p.**, introdotto dalla **l. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016)**, prevede che “*Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.*”

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il bene giuridico tutelato, come per tutte le fattispecie di omicidio già analizzate è il bene vita.

Il soggetto attivo è *chiunque*; il reato pertanto è comune e può essere commesso da qualsiasi persona.

Rispetto all'omicidio colposo “comune” la fattispecie di cui all'art. 590-bis c.p. si caratterizza per l'elemento specializzante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (prima richiamate dal comma 2 dell'art. 589 c.p., con applicazione della medesima pena edittale).

B) Circostanze aggravanti e attenuanti. Il secondo comma prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale che importa un significativo aumento di pena (da

otto a 12 anni) per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo *a motore* 1) in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. *c*) del Codice della Strada, ossia nei cui confronti sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l; 2) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La stessa pena si applica a colui che, rientrando in una delle specifiche categorie di “conducenti professionali” di cui all'art. 186-*bis* co. 1 lett. *b*), *c*) e *d*) Codice della Strada (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto; conducenti di autoarticolati o autosnodati) abbia commesso il reato in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l (terzo comma).

Un'ulteriore aggravante speciale è prevista dal **quarto comma** della norma in esame che prevede la pena della reclusione da 5 a 10 anni per il conducente di un veicolo a motore che commetta il reato in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l.

Il successivo **comma quinto** determina il medesimo aggravio di pena per i casi in cui il conducente abbia commesso talune specifiche e gravi violazioni del Codice della Strada e precisamente: *a*) superamento di specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita su strada extraurbane); *b*) attraversamento delle intersezioni semaforiche con il segnale rosso o circolazione contromano; *c*) effettuazione di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; *d*) effettuazione di sorpassi “azzardati” (sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).

È inoltre previsto un ulteriore aggravamento di pena, sia per l'ipotesi base che per quelle aggravate di cui ai commi 2-5, per le ipotesi di “irregolarità” del veicolo o del soggetto conducente, che sia sprovvisto di valida patente di guida (**comma sesto**).

In ultimo, l'**art. 589-ter c.p.** rubricato **Fuga del conducente in caso di omicidio stradale** prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a 5 anni per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.

Il **comma 7** prevede invece una **circostanza attenuante** ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla metà) che trova applicazione ogniqualvolta l'evento non sia esclusiva conseguenza della condotta attiva od omissiva del colpevole.

Ai sensi dell'**art. 590-quater c.p.**, che introduce una **deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze**, “quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-*ter*, 590-*bis*, secondo,

CAPITOLO XV

I PRINCIPALI REATI EXTRACODICISTICI

SOMMARIO: 1. I reati in materia di stupefacenti. – 1.1. Le principali condotte illecite: l'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – 2. I reati societari. – 2.1. False comunicazioni sociali. – 2.2. False comunicazioni sociali delle società quotate. – 2.3. Corruzione fra privati. – 2.4. Aggiotaggio. – 3. I reati fallimentari. – 3.1. Bancarotta fraudolenta propria. – 3.2. Bancarotta semplice propria. – 3.3. Bancarotta fraudolenta impropria. – 3.4. Bancarotta semplice impropria. – 4. I reati in materia di circolazione stradale. – 4.1. Guida sotto l'influenza di alcool. – 4.2. Guida in stato di alterazione da stupefacenti.

1. I reati in materia di stupefacenti

La normativa penale in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope è racchiusa nel **d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** ed in particolare negli artt. 72-83 che tratteggiano una serie di fattispecie delittuose legate alla produzione e al traffico degli stupefacenti.

Il testo normativo in discorso sostituisce la vecchia disciplina contenuta nella l. 22 dicembre 1975, n. 685 e, prima ancora, nella l. 22 ottobre 1954, n. 1041; il testo attualmente in vigore è la risultante delle modifiche apportate con il **referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993** – che ha depenalizzato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale – e di tutta una serie di interventi novellatori successivi, fra i quali quelli operati dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla **l. 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi)**, e dal *d.l. 23 dicembre 2013, n. 176, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10*, che hanno profondamente inciso sull'originario strumentario penalistico del citato d.P.R.

Da ultimo vanno citati la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 della **Corte costituzionale**, che ha bocciato le modifiche apportate dal legislatore nel 2006 ed in particolar modo l'equiparazione *quod poenam* fra droghe leggere e droghe pesanti, il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla **l. 21 febbraio 2014, n. 10**, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla **l. 16 maggio 2014, n. 79**, che ha riscritto i commi 5 e 5-*bis* dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

Il **bene giuridico** protetto dalla normativa in discorso risulta piuttosto complesso. La giurisprudenza prevalente è infatti dell'avviso che gli illeciti in materia di stupe-

facenti siano posti a presidio non solo della salute collettiva, ma anche della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e dell'esigenza di salvaguardia della giovani generazioni, poste in pericolo dalla diffusione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La normativa in materia di stupefacenti non contiene alcuna definizione di sostanza stupefacente. La difficoltà di individuare una nozione univoca ha infatti indotto il legislatore ad optare per il sistema tabellare, che si concreta in un'elencazione e classificazione delle sostanze medesime.

Più in dettaglio, gli **artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990**, così come modificato dal decreto legge n. 36/2014, prevedono **cinque tabelle**: una **tabella I**, relativa alle c.d. droghe pesanti, una **tabella II**, relativa alle c.d. droghe leggere, una **tabella III** e una **tabella IV**, relative alle sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori rispettivamente alle droghe pesanti e a quelle leggere, e, infine, una **tabella dei medicinali**, non richiamata dall'art. 73.

Si definisce dunque stupefacente agli effetti penali e amministrativi ogni sostanza naturale o sintetica figurante in una delle anzidette tabelle. Non può invece qualificarsi come tale ogni altra sostanza che ne risulti esclusa, indipendentemente dalla sua composizione chimica e dai suoi effetti farmacologici e sulla salute umana.

La nozione di stupefacente ha dunque **natura legale**, nel senso che sono soggette alla disciplina che ne vieta la circolazione solo le sostanze specificatamente indicate nelle tabelle previste dagli artt. 13 e 14, d.P.R. n. 309/1990, costantemente aggiornate dal Ministero della Salute, di concerto con quello della Giustizia.

1.1. Le principali condotte illecite: l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990

L'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rubricato **produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope**, dispone che: *“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).*

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel co. 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quello del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

L'art. 73 prevede, ai primi tre commi, **tre reati** aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti e psicotrope che sono elencate nelle tabelle I e III di cui all'art. 14 (c.d. droghe pesanti), mentre il quarto comma prevede tre ulteriori reati, richiamando le condotte descritte nei commi precedenti, ma indicando quale oggetto degli stessi le sostanze elencate nelle tabelle II e IV di cui all'art. 14 (c.d. droghe leggere). Dette fattispecie descrivono varie figure di reato ognuna delle quali si sdoppia, a seconda che oggetto delle stesse siano droghe pesanti o leggere. L'art. 73 è dunque improntato al doppio binario sanzionatorio, in quanto la risposta punitiva è diversificata in relazione all'oggetto materiale del reato.

L'art. 73 è costruito come **norma a più fattispecie alternative** con conseguente assorbimento delle condotte minori quando più condotte siano commesse nello stesso contesto spazio-temporale, a prescindere dalla natura e dal tipo di sostanze detenute. Più nel dettaglio, le fattispecie in discorso descrivono una serie di **delitti di pura**

condotta, in quanto per la loro consumazione non è necessario il verificarsi di un evento in senso naturalistico, essendo sufficiente la messa in pericolo del bene protetto dalla norma, *in primis* la salute collettiva.

a) Le fattispecie di cui al primo e quarto comma.

Il primo e il quarto comma prevedono due reati che si distinguono tra loro solo per il differente oggetto materiale della condotta, oltre che per la diversa pena comminata. Comuni sono invece le condotte incriminate, nonché l'elemento negativo della mancata prescritta autorizzazione di cui all'art. 17. Si tratta comunque di reati autonomi; ne consegue pertanto che, se un medesimo comportamento ha ad oggetto sostanze di cui alla tabella I e alla tabella II, si avranno reati distinti, mentre si avrà un unico reato quando le condotte contestuali riguardano sostanze ricomprese nella medesima tabella.

Soggetto attivo può essere *chiunque*, non essendo richiesta alcuna qualifica soggettiva specifica in capo all'agente.

Sotto il profilo della **condotta tipica**, l'art. 73 elenca al primo comma numerose condotte che si pongono fra loro in rapporto di alternatività.

Per *coltivazione* deve intendersi l'attività che va dalla semina delle piante fino alla raccolta delle stesse. La giurisprudenza qualifica l'illecito in esame come reato di pericolo presunto o astratto, per cui, ai fini della sua esistenza, non ha alcun rilievo il grado di tossicità delle piantine, essendo sufficiente che le stesse siano vitali ed idonee a produrre sostanze droganti, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo presente nelle infiorescenze e nelle foglie.

La *produzione* è invece quell'attività successiva alla coltivazione, diretta ad estrarre dalle piante il prodotto stupefacente.

L'*estrazione*, a sua volta, viene in considerazione nell'ambito della produzione e ricorre quando il principio attivo venga prelevato separandolo dalla sostanza vegetale.

La *fabbricazione* comprende tutte le attività dirette ad ottenere sostanze stupefacenti non riconducibili alla produzione, cioè nella creazione materiale della sostanza stupefacente.

La *raffinazione* si ha invece quando lo stupefacente viene ricavato purificandolo, con metodi chimici e fisici, dai prodotti grezzi.

Quanto alle condotte di *offerta* e *messa in vendita*, esse risultano punibili per il solo fatto che l'agente dichiara di essere in grado di procurare sostanza stupefacente da mettere a disposizione del ricevente o dell'acquirente e che detta dichiarazione sia manifestazione di una seria volontà di procurare e fornire la droga, a condizione però che la stessa risulti realizzabile in base alle circostanze e alle modalità dei fatti. Per integrare tali ipotesi criminose, non si richiede l'accettazione dell'offerta, altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe nell'ipotesi della cessione.

La condotta del *procurare* ad altri sostanza stupefacente si riferisce invece al caso del mandatario o dell'intermediario che assume l'incarico di procurare ad altri la droga

attingendo dalle fonti di approvvigionamento, senza la partecipazione personale o negoziale diretta del destinatario.

La condotta di *commerciare* consiste principalmente nello svolgere continuativamente e soprattutto professionalmente attività di acquisto e cessione di stupefacenti.

Trasportare, invece, significa portare la sostanza da un luogo ad un altro.

La *consegna* si sostanzia nel trasferire la sostanza medesima ad altra persona, a differenza del *distribuire* che consiste nel consegnarla ad una pluralità di persone e dall'*inviare* che si traduce in un'attività volta alla ricezione differita della sostanza ad opera di altra persona.

Il *passaggio* e la *spedizione in transito* sono condotte comprensive dell'importazione ed esportazione, dalle quali però differiscono perché la sostanza viene introdotta o spedita in Italia non per utilizzarla direttamente nel territorio nazionale, ma al fine di trasferirla ulteriormente in uno Stato terzo.

La *vendita* presuppone la dazione della sostanza in cambio di un correlativo prezzo in denaro od altro, la *cessione* invece consiste nella semplice consegna della droga anche a titolo gratuito o di cortesia.

Discorso a parte meritano le (statisticamente più diffuse) condotte di **detenzione e acquisto**. La rilevanza penale della condotta è circoscritta all'ipotesi in cui la sostanza di cui l'agente entra in possesso sia destinata a future condotte di **cessione o vendita** (c.d. spaccio), dovendosi escludere l'illiceità dell'acquisto e detenzione per uso esclusivamente personale, comportamenti questi che – dopo il referendum abrogativo del 1993 – risultano perseguibili soltanto sul piano amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 75, d.P.R. n. 309/1990.

Al fine di stabilire se tali condotte siano sorrette dalla finalità di consumo personale o da quella di spaccio, il Giudice farà riferimenti a criteri indiziari, quali la quantità della sostanza stupefacente, le modalità di presentazione della stessa, nonché le altre circostanze dell'azione (ad es.: il possesso di sostanza da taglio, di strumenti per il frazionamento, la pesatura ed il confezionamento delle dosi etc.).

Oggetto materiale di tutte le condotte sopra descritte è la sostanza stupefacente.

L'**elemento soggettivo** è il dolo generico; il reato **si consuma** nel momento in cui viene realizzata la condotta tipica; il **tentativo** è ammissibile.

b) Le fattispecie di cui all'art. 73 commi 2 e 3.

I commi 2 e 3 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 tratteggiano 2 diverse figure di reato realizzabili dai soggetti in possesso dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui all'art. 17 d.P.R. n. 309/1990. Si tratta pertanto di **reati propri**.

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal **comma 2**, la **condotta tipica** si identifica nella *cessione*, cioè nel trasferimento ad altra persona; nella *messa in commercio*, ossia nell'attività diretta a porre a disposizione di eventuali acquirenti la sostanza vietata; nonché nel *procurare che altri metta in commercio*, vale a dire nel favorire che un simile